

Deputazione scolastica sarebbe stato concordato stamane in questo modo:

« La Deputazione scolastica, oltre al provveditore agli studi che la presiede, è composta di nove membri del Consiglio.

Ne fanno parte:

- 1° Il direttore della scuola normale.
- 2° Il direttore didattico e i due insegnanti elementari.
- 3° Il funzionario dell'Amministrazione finanziaria.
- 4° Il membro della Giunta provinciale amministrativa.
- 5° Due dei rappresentanti elettivi dei Comuni scelti dal Consiglio.
- 6° Uno dei membri nominati dal ministro di cui al n. 12 dell'articolo 1°, scelto dal Consiglio ».

Il resto come è stampato.

PRESIDENTE. Sicchè l'articolo prosegue così:

I membri della deputazione scolastica si rinnovano per intero ogni biennio e sono rieleggibili.

Le deliberazioni della deputazione scolastica sono prese a maggioranza dei votanti e con l'intervento di sei almeno dei suoi componenti.

La deputazione scolastica:

1° rappresenta il Consiglio nell'intervallo delle sessioni;

2° nei casi d'urgenza prende le deliberazioni e i provvedimenti riservati al Consiglio salvo a riferirne alla prima adunanza del Consiglio medesimo per l'opportuna ratifica;

3° provvede alla preparazione dei bilanci dell'entrata e della spesa, allo storno dei fondi stanziati nel bilancio in esercizio dall'uno all'altro capitolo ed ai prelevamenti dal fondo per le spese impreviste;

4° provvede agli ordinari bisogni della istruzione, agli sdoppiamenti delle classi, quando ciò sia necessario a norma delle leggi e dei regolamenti, all'assunzione di personale insegnante in via provvisoria, sentito il parere del comune;

5° esercita le funzioni di Consiglio disciplinare pel personale insegnante e provvede ai congedi e alle aspettative del personale medesimo;

6° provvede agli studi preparatori degli atti da sottoporsi al Consiglio e raccoglie tutti gli elementi relativi all'andamento dell'istruzione primaria e popolare nella provincia.

Ma vi è prima l'articolo aggiuntivo 5-bis proposto dall'onorevole Baslini e così concepito:

« Le deliberazioni del Consiglio scolastico saranno trasmesse al prefetto, che ne dovrà curare l'affissione all'albo della prefettura.

Il prefetto, sentito il Consiglio di prefettura, avrà facoltà di sospenderne l'esecuzione, nel termine di quindici giorni, anche in seguito a ricorso degli interessati, trasmettendo poi le deliberazioni stesse alla Giunta del Consiglio superiore, che ne giudicherà in via inappellabile ».

L'onorevole Baslini ha facoltà di svolgere quest'articolo aggiuntivo.

BASLINI. L'onorevole ministro della istruzione mi aveva dichiarato che avrebbe tenuto conto di questa proposta da me formulata con l'articolo 5-bis e che si riservava di concretarla, forse in modo diverso, ma salvandone la sostanza.

Desidererei che la formula dell'onorevole ministro venisse portata alla discussione della Camera, alla quale richiamo la necessità che siano date norme per disciplinare il diritto di ricorrere contro le deliberazioni del Consiglio scolastico, che non sarà, certo, infallibile.

CREDARO, ministro dell'istruzione pubblica. Si farà in altra seduta, domani.

BASLINI. Orbene, quand'è così, riserviamo questo punto di discussione; ogni giorno ha le sue pene, come dice l'onorevole presidente del Consiglio!

PRESIDENTE. L'articolo 5-bis proposto dall'onorevole Baslini, che può dar luogo ad altre proposte e discussioni, è rimesso a domani.

Andiamo avanti con l'articolo 6 di cui ora l'onorevole ministro della pubblica istruzione ha letto il testo modificato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Rosadi, il quale ha proposto il seguente emendamento:

« Ai primi due numeri del secondo comma sostituire:

Ne fanno parte:

1° l'ispettore scolastico provinciale, che ne è il vice-presidente;

2° il direttore didattico, ecc... »

Non è presente; quindi si intende abba rinunziato.

L'onorevole Rubini insieme con gli onorevoli Pini, Agnesi, Morpurgo, Calleri, Cur-